

(n. 455)

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità

(MARINO)

l'11 giugno 2013

*Disciplina in materia di risorse idriche*

----O----

### RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

al fine di rispondere all'esigenza di adeguare l'assetto infrastrutturale e produttivo del servizio idrico alle esigenze di sviluppo e di ammodernamento del settore, la Legge Galli (legge 36/94), i cui contenuti sono ora trasfusi nel 'codice dell'ambiente' (D.Igs. 152/2006), ha promosso una nuova ambiziosa politica volta a superare la grande frammentazione dell'offerta, per sfruttare le economie di scopo e di scala e per realizzare una 'soglia' aziendale dimensionale minima in grado di consentire una gestione imprenditoriale del servizio. A tal fine la legge ha previsto una doppia integrazione del servizio, tanto funzionale (con la riunificazione dell'intero ciclo dell'acqua, dalla captazione fino allo smaltimento dei reflui), quanto territoriale (rapportando la gestione ad una scala territoriale adeguata).

In sostanza, i passaggi fondamentali previsti dal processo riformatore possono così riassumersi:

- unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione con l'istituzione del servizio idrico integrato (SII);
- integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, di effettuare una cognizione dello stato degli impianti e del servizio, di definire un Piano d'Ambito per l'adeguamento delle infrastrutture, di scegliere la forma di gestione del SII ritenuta più opportuna, di affidare il servizio sulla base di una convenzione (o contratto di servizio), di determinare le tariffe;
- definizione di un sistema tariffario tale da assicurare la copertura integrale dei costi tanto di investimento, quanto di esercizio.
- l'effettuazione, da parte dell'Autorità d'ambito, della cognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la redazione del Piano d'ambito;
- l'approvazione del Piano d'ambito e scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;
- l'affidamento del servizio idrico integrato.

La Regione ha recepito la legge Galli con l'articolo 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Successivamente, con D.P.Reg. 114/Gr IV SG del 26 maggio 2000 (GURS N. 6 del 2.6.2000), poi modificato con D.P.Reg. n. 16/Serv. 2 SG del 29 gennaio 2002 (GURS n. 10 dell'1.3.2002), ha determinato gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana (nove AA.T.O. ovvero uno per provincia). In data 20 aprile 2004 è stata stipulata la ‘Convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile’, tra la Regione Siciliana, l'Ente Acquedotti Siciliani e la Siciliacque S.p.A, in virtù della quale è stato affidato a Siciliacque S.p.A gli acquedotti afferenti al cosiddetto ‘Sovrambito’, ritenuti strategici per la regolazione della risorsa a livello regionale.

Attualmente, come è noto, in Sicilia sono state affidate le gestioni relative a sei AA.T.O. provinciali, mentre, per varie ragioni, il processo di affidamento del S.I.I. non si è ancora concluso ed in taluni casi si può considerare solo in fase iniziale, nei restanti AT.O. e precisamente quelli di Trapani, Messina e Ragusa.

La riforma ambiva, certamente, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli 319/1976 e successive modificazioni) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (legge 183/1989). In questa prospettiva, la legge Galli (articolo 1) non si è limitata a stabilire il carattere ‘pubblico’ di tutte le

acque, superficiali e sotterranee, ma è andata oltre, affermando che le acque, ancor prima che come ‘beni’ vanno considerate come ‘risorse’, potenzialmente in grado di produrre utilità diverse da graduarsi tra loro secondo consapevoli e precise priorità. La qualificazione dell’acqua come risorsa inoltre, segnando il superamento di qualunque concezione individualistica residua, impone che sua salvaguardia ed utilizzazione debbano ispirarsi a ‘criteri di solidarietà’. In conclusione, il nuovo sistema di governance del settore ed il modello di gestione, si indirizzano verso un nuovo modo di intendere la salvaguardia e la fruizione della risorsa idrica, capace di armonizzare tra loro istanze solidaristiche, ambientistiche, sociali ed economiche.

Quanto, infine, alle modalità di affidamento delle nuove gestioni integrate, la forma prescelta tra quelle previste dalla legge (articolo 113 T.U.E.L. 267/2000 rinnovellato. L’assetto gestionale dei servizi pubblici locali è stato radicalmente (ma in realtà solo temporaneamente) innovato dall’articolo 35 della legge 448/2001 che, accantonando la previsione di una pluralità di forme tipizzate di gestione, ha invece tentato di configurare i servizi pubblici locali stessi nei termini del tutto nuovi di un mercato regolato. Il ruolo dell’ente locale, nella prospettiva di privatizzazione indicata da tale legge, si esaurisce nella sola regolazione del servizio e nella proprietà della rete, ritraendosi invece dalla attività di gestione. La legge 448/2001 estendeva anche al servizio idrico il modello della privatizzazione, senza però farsi carico della necessità di modificare, in termini corrispondenti, il sistema di programmazione del S.I.I. che era stato allestito dalla legge Galli.

Questa politica di apertura dei servizi pubblici alla concorrenza è stata, tuttavia, ben presto ridimensionata dallo stesso legislatore nel 2003, (articolo 14 d.l. 269/03, conv. in L 326/2003). La nuova disciplina infatti, mentre per un verso ha confermato la necessità di procedure di gara sia per le ipotesi di affidamento a terzi del servizio in regime di esclusiva sia per l’ipotesi di scelta del socio privato in caso di esclusiva del servizio affidata a società mista pubblico-privata, per altro ha notevolmente ampliato la facoltà della amministrazione di ricorrere all'affidamento diretto in house, senza gara, ponendo come unica condizione che l'affidatario sia integralmente a capitale pubblico e risulti sottoposto ad un controllo da parte degli stessi soci pubblici ‘pari a quello esercitato sui propri servizi’. In sostanza, l’in house providing, senza gara, viene considerata non già come una possibilità residuale e temporanea, ammessa solo allorché impedimenti obiettivi non consentano di esternalizzare il servizio, ma come una modalità ordinaria cui l’ente locale può fare ricorso quando ritiene preferibile autoprodurlo mediante mezzi ed organizzazione propria.

Nel 2006 è stato emanato il codice dell’ambiente (d.lgs.152/2006) nel quale le norme della legge Galli sono state trasfuse. Il codice (articolo 150) rinvia ai modelli di gestione previsti per la generalità dei servizi pubblici dall’art. 113 c.5 del TUEL, e cioè l'affidamento a società di capitali private, miste e totalmente controllate dagli enti locali, specificando però che il ricorso all'affidamento in house, senza gara, a favore di una società interamente controllata dagli enti locali possa essere operato solo allorquando ricorrono obiettive ragioni tecniche o economiche.

La materia è stata ulteriormente modificata con l’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nell’abrogare l’art. 113 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

di cui al D.lgs. 276/00, più volte richiamato, disciplina tutti i servizi pubblici locali, prevalendo sulle relative norme di settore con essa incompatibili. In particolare statuisce, al comma 2, l'obbligatorietà del conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. Il predetto articolo, stabilisce inoltre che le concessioni relative al servizio idrico integrato, rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

L'art. 3 prevede delle deroghe alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni dipendenti da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. In questi casi tuttavia l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

Il Referendum popolare del 13 giugno 2011 ha abrogato l'art. 23-bis d.l. n. 112/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 133/2008, e poi rimaneggiato più volte, sino al d.l. n. 135/2009 con la conseguenza che la gestione del SII va ora affidata nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell'Unione europea (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 62/2012). In questo modo, resteranno attivi gli affidamenti del servizio a società pubbliche, secondo la loro scadenza naturale. Cosa più importante, gli enti locali saranno liberi di scegliere il modo di affidamento dal servizio: a privati, a società miste (senza limiti minimi di partecipazione dei privati) oppure a società pubbliche. Il debordante successo del referendum ha riaffermato il ruolo positivo per l'interesse dei cittadini della gestione pubblica dei servizi.

Come in precedenza rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 12-26 gennaio 2011 (con la quale era stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare), dall'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 non avrebbe potuto conseguire alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo; dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2012 depositata il 20 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina dei servizi pubblici locali introdotta dopo il referendum del 13 giugno 2011.

La Corte ha infatti considerato incostituzionale l'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni.

Secondo la Corte, le disposizioni contenute nell'articolo 4 impugnato violano il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione.

Va rilevato che la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale produce effetti sulla disciplina generale del sistema e sui suoi provvedimenti attuativi, ma non incide sulle numerose altre disposizioni previgenti o nel frattempo inserite nel quadro di regolazione dei servizi.

Resta in vigore l'articolo 3-bis della legge 148/2011 (introdotto dall'articolo 25 della legge 27/2012), con le disposizioni inerenti la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, l'adozione degli strumenti di tutela occupazionale in caso di gara per l'affidamento di un servizio, la premialità per gli enti locali in caso di dismissioni, nonché le norme inerenti i vincoli per le società in house.

Viene fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti.

I finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura a evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 62/2012 ha evidenziato che il potere di scelta del modello di gestione non può essere stabilito con legge regionale perché in violazione di prerogative esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. A seguito della programmata soppressione delle precedenti Autorità d'ambito per la gestione dei servizi pubblici locali in materia di servizi idrici alle Regioni è stata solamente affidata la competenza di individuare i livelli istituzionali più idonei in capo ai quali affidare la titolarità delle relative funzioni e non altro. La scelta in ordine alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato rimane di tipo amministrativo ed affidata alla cura dell'individuata nuova Autorità d'ambito.

La precedente disamina delle norme che sovrintendono il settore idrico porta a ritenere che le leggi regionali dovranno attribuire le funzioni nel tentativo di soddisfare maggiormente gli interessi sottesi alle funzioni medesime.

Un assetto della distribuzione delle competenze, che possa ritenersi compatibile con il complesso e variegato quadro legislativo che si è andato a delineare, deve principalmente coordinare le norme statali attribuite ai poteri di regolazione all'AEEG, con i poteri previsti in capo ai soggetti, o al soggetto, che subentreranno agli ATO.

La Regione Siciliana ha adottato la L.R. n. 2/13, disciplinando la fase transitoria alla liquidazione delle soppresse Autorità d'ambito, rinviando ad una successiva legge la riattribuzione delle funzioni.

Il compito legislativo della Regione in questo momento è pertanto quello, sia di individuare il contesto territoriale di riferimento (e d'altro canto l'art. 147 del Codice dell'ambiente è tutt'ora ancora vigente e attribuisce alla Regione la competenza all'individuazione dell'ambito territoriale), sia di individuare il soggetto che subentrerà all'ATO, il quale eserciterà le funzioni previste dall'art. 142, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 tutt'ora vigente.

Si rammenta che tale norma prevede che "Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto".

E' quindi evidente che sono comunque gli enti locali, attraverso il soggetto che sarà identificato dalla Regione che svolgono le funzioni più rilevanti in tema di servizio idrico integrato.

In quest'ottica, il presente disegno di legge, intende perseguire l'attuazione delle seguenti principali linee di principio, attraverso:

1. la delimitazione dell'intero territorio regionale quale Ambito Unico, sia quale distretto idrografico della Sicilia, sia quale Ambito territoriale ottimale;

2. L'istituzione dell' Autorità di regolazione del servizio idrico integrato, quale Autorità dell'unico ambito territoriale ottimale, presso l'Assessorato per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, comprendente una struttura tecnica e di coordinamento e vigilanza;

3. l'istituzione, presso l'Autorità di regolazione del SII, di una Conferenza istituzionale regionale, composta da delegati dei Comuni, per le scelte in materia di programmazione, pianificazione e sistema gestionale;

4. l'istituzione di sub-ambiti da definirsi nel rispetto del disposto di cui all'articolo 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rappresentati da Assemblee territoriali, costituire a seguito della sottoscrizione di convenzione obbligatoria dei comuni facenti parte del territorio di riferimento, salvo la possibilità di deroga concessa dall'Autorità regionale di regolazione del Servizio idrico Integrato, motivata da specifiche ragioni fondate su principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, ove le stesse impongano peculiari modalità gestionali del Servizio stesso;

5. la previsione che i sub-ambiti possano anche coincidere con gli istituendi liberi consorzi comunali di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7;

6. l'attribuzione alle Assemblee territoriali dei sub-ambiti di poteri di natura esclusivamente propositiva in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2013;

7. una nuova regolazione contrattuale in progress, periodicamente modificabile, tra l'ATO unico regionale ed i gestori esistenti, anche in ordine agli aspetti tariffari sulla base delle decisioni via assunte dall'AEEG;

8. l'istituzione di una Comitato consultivo di coordinamento e pianificazione per la tutela del distretto idrografico della Sicilia, presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque e la fruizione e gestione del patrimonio idrico siciliano;

9. l'individuazione, con successivo Decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle acque da parte di Sicilacque s.p.a. e per la consequenziale determinazione della relativa tariffa, ai fine di adeguarli al mutato quadro normativo statale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all'acqua in quanto bene pubblico primario.

Il presente Disegno di legge non comporta oneri finanziari.

----O----

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

### CAPO I Principi generali

#### Art. 1. *Finalità*

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, di alto valore ambientale, culturale, economico e sociale; considera altresì l'accesso all'acqua un diritto umano, individuale e collettivo e indirizza prioritariamente la propria funzione alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future. La presente legge disciplina funzioni e compiti per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo e la tutela delle acque pubbliche, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà e in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità e della tutela del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione, che devono essere improntati alla conservazione e valorizzazione della risorsa idrica;

d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;

e) l'organizzazione e il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso e alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuale e diffuse e degli usi delle acque;

h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;

i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici che tengano conto del principio di trasparenza, dei principi stabiliti dall' articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 e delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sicilia.

2. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e per contrastare il processo di desertificazione già in atto promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione e il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

e) attività di recupero delle acque meteoriche per specifici usi;

f) progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1 della Direttiva europea 271/91 e dal D. M. 185/2003, usufruendo dei fondi appositamente stanziati dalla CE o di quelli già stanziati per gli impianti tradizionali.

2. La presente legge, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), dello statuto della Regione ed in conformità delle norme dell'Unione Europea, stabilisce i principi secondo i quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale.

3. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come regolate dal Decreto del Presidente della Regione siciliana del 7 agosto 2001 e come poste in liquidazione dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2. La riorganizzazione del Servizio idrico Integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 e 116 di abrogazione, a seguito del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 della disciplina previgente.

Art. 2.  
*Distretto idrografico della Sicilia*

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria delle risorse idriche in Sicilia, l'intero territorio regionale è individuato quale Ambito Unico che costituisce sia il Distretto Idrografico della Sicilia, ai sensi della lett. h), comma 1 dell'articolo 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio idrico Integrato di cui all'articolo 147 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

CAPO II  
Assetto istituzionale

Art. 3.  
*Comitato Consultivo di Coordinamento e Pianificazione per la Tutela del  
Distretto idrografico della Sicilia*

1. Nelle more della costituzione dell'Autorità di Bacino distrettuale e della eventuale revisione della disciplina di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il Comitato consultivo di coordinamento e pianificazione per la Tutela del distretto idrografico della Sicilia, con il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario.

2. Il Comitato consultivo è presieduto dal Presidente della Regione ed è composto dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari; dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dall'Assessore regionale per le attività produttive; dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana e dall'Assessore regionale per la salute; ne fanno parte altresì tre componenti designati dall'ANCI Sicilia, di cui due in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

3. Il comitato si avvale del supporto del tavolo tecnico composto dai Dirigenti Generali del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Dipartimento regionale dell'Energia, del Dipartimento regionale dell'Ambiente, del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, dell'Azienda regionale foreste demaniali, del

Dipartimento regionale della pianificazione strategica sanità, del Dipartimento regionale della protezione civile, del Dipartimento regionale delle attività produttive, del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e dal Direttore dell'agenzia per la protezione dell'Ambiente.

4. In adempimento degli obblighi derivanti dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, il Comitato Consultivo provvede all'aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia, partendo dalla prescritta revisione ed integrazione del contenuto del Piano di gestione delle Acque, approvato con delibera di Giunta della Regione siciliana n. 179 del 15 giugno 2010.

5. Le adunanze del Comitato consultivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

#### Art. 4.

##### *Autorità regionale di Regolazione del Servizio Idrico Integrato*

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di programmazione, pianificazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del Servizio idrico integrato, nonché delle funzioni delle sopprese Autorità d'ambito ottimale, è istituita l'Autorità di Regolazione del Servizio Idrico Integrato presso il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### Art. 5.

##### *Funzionamento dell'Autorità di Regolazione del Servizio Idrico Integrato*

1. L'Autorità di Regolazione del Servizio idrico Integrato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, svolge le sue funzioni attraverso:

- a) la Conferenza istituzionale;
- b) il Direttore.

2. La Conferenza Istituzionale è composta dai delegati delle Assemblee territoriali dei sub-ambiti distrettuali di cui all'articolo 6 e da n. 3 rappresentanti dell' ANCI secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 ed è presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

3. La Conferenza Istituzionale è organo di indirizzo e programmazione con poteri decisionali, la medesima:

- a) definisce gli indirizzi dell'azione dell'Autorità di regolazione;
- b) approva il Piano d'ambito unico di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la proposta di tariffazione per la gestione del Servizio Idrico Integrato da presentare all'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas;
- c) approva il programma annuale e triennale delle attività e degli interventi;

d) affida la gestione del servizio idrico integrato in ogni sub-ambito nel rispetto della normativa vigente ed approva la convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità di regolazione e il gestore del servizio.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definite le modalità di funzionamento della Conferenza istituzionale.

5. Le funzioni di Direttore sono attribuite al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che si avvale delle competenti strutture del Dipartimento; al medesimo compete la predisposizione di tutti gli atti da sottoporre alla Conferenza istituzionale.

### CAPO III Organizzazione servizio idrico integrato

#### Art. 6. *Sub-ambiti distrettuali*

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa delibera di Giunta regionale, sono delimitati i sub-ambiti in cui si articola l'Ambito unico della Sicilia di cui all'articolo 2 della presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli strumenti di pianificazione adottati dal Comitato Consultivo di cui all'articolo 3 della presente legge. La predetta delimitazione potrà anche coincidere con gli istituendi liberi consorzi comunali di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7.

2. I Comuni rientranti in ogni Sub-ambito, sottoscrivono obbligatoriamente la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, salvo la possibilità di deroga concessa dall'Autorità regionale di regolazione del Servizio idrico Integrato, motivata da specifiche ragioni fondate su principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, ove le stesse impongano peculiari modalità gestionali del Servizio stesso.

3. In ogni sub-ambito è costituita un'Assemblea territoriale, priva di personalità giuridica, composta dai Sindaci dei Comuni ivi ricompresi o da loro delegati.

#### 4. L'Assemblea territoriale:

a) elegge, nel rispetto di parametri demografici e territoriali definiti con il decreto di cui al comma 1, i propri delegati componenti della Conferenza Istituzionale dell'Autorità di regolazione del Servizio Idrico Integrato;

b) individua gli interventi e le relative priorità da inserire nel Piano d'Ambito unico, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio, da proporre alla Conferenza istituzionale dell'Autorità di regolazione del Servizio Idrico Integrato;

c) definisce la proposta di tariffa secondo le indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) per il territorio di competenza, da presentare alla Conferenza istituzionale dell'Autorità di regolazione;

d) propone le opere ed i servizi da realizzarsi secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 7.  
*Gestione del Servizio Idrico Integrato*

1. L'Autorità regionale di regolazione del Servizio idrico Integrato garantisce e persegue l'unitarietà della gestione, improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 8 e dall'articolo 9, la gestione del servizio idrico integrato è affidata nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico statale e comunitario vigente, valutate le utilità tecniche ed economiche che si vogliono conseguire, l'efficienza in termini di qualità del servizio, di costi e rischi contrattuali, la dimensione del servizio in relazione alle caratteristiche territoriali e alla quota di contributi pubblici. La convenzione di gestione può prevedere la delega ai comuni, in forma singola o associata nel caso di interventi che interessano più di un comune, dell'espletamento delle procedure per l'esecuzione di opere di livello locale, nel rispetto della normativa in materia di affidamento dei lavori pubblici.

3. La convenzione può prevedere altresì la delega ai Comuni, in forma singola o associata, della gestione delle reti inerenti i servizi locali.

CAPO IV  
Disposizioni finali

Art. 8.  
*Regime Transitorio*

1. Nelle more della definizione dei sub-ambiti di cui all'articolo 6 e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali Ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

2. Sino alla costituzione delle Assemblee Territoriali, in luogo dei delegati di cui all'articolo 5, comma 2, partecipano alla Conferenza istituzionale dell'Autorità di Regolazione del Servizio Idrico Integrato i Commissari straordinari e liquidatori delle sopprese Autorità d'ambito.

3. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopprese Autorità d'ambito sono prorogate sino al termine di cui al comma 4. Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le sopprese Autorità d'ambito.

4. Costituite la Conferenza Istituzionale e le Assemblee Territoriali nelle forme ordinarie di cui all'articolo 5, comma 2 ed all'articolo 6, comma 3, le Autorità d'ambito in liquidazione sono riunite in un'unica gestione liquidatori a presso l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - che dovrà garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singola Autorità soppressa e ciò fino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. L'assunzione della funzione liquidatori a da parte del predetto Dipartimento regionale non comporta novazione dei rapporti giuridici pregressi.

5. L'Autorità di regolazione del Servizio idrico Integrato, anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, provvede a valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, nn. 113 e 116, ed al contempo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

6. L'Autorità di regolazione del Servizio Idrico Integrato avvia il processo di rinegoziazione delle convenzioni di gestione in essere, sottoscritte antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sulla scorta di procedura ad evidenza pubblica.

7. I procedimenti di cui ai commi 5 e 6 devono concludersi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile*

1. Entro tre mesi, con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, tenuto conto degli esiti di referendum popolari, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo delle acque da parte di Sicilacque s.p.a. e per la consequenziale determinazione della relativa tariffa, al fine di adeguarli al mutato quadro normativo statale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all'acqua in quanto bene pubblico primario.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni in materia di depurazione di acque reflue di cui alla Delibera CIPE 60/2012*

1. I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 160 dell'11 luglio 2012, previsti dall'APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra la Regione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini delle procedure di approvazione e realizzazione delle opere

pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici della Regione approvato con Decreto 27 febbraio 2013 e pubblicato sul S.O. n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione n. 13 del 15 marzo 2013.

Art. 11.  
*Disposizione finale ed entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione